

Statuto dell'Associazione Festival della natura – Vivere la biodiversità

Deliberazione dell'assemblea costituente del 27 ottobre 2016

1. Denominazione

1.1 A norma degli art. 60 e segg. del Codice civile svizzero (CC) è costituita un'associazione denominata «Associazione Festival della natura – Vivere la biodiversità». L'associazione è politicamente indipendente e aconfessionale.

1.2 L'associazione ha sede presso il suo segretariato.

2. Fine e compiti

2.1 L'associazione si propone di organizzare annualmente il «Festival della natura – Vivere la biodiversità» nella Svizzera tedesca e nella Svizzera italiana come occasione volta ad avvicinare alla natura il più vasto pubblico possibile e a promuovere la tutela della biodiversità e il rispetto della natura. Essa non si propone fini di lucro né il conseguimento di utili.

2.2 Nel perseguimento del proprio fine statutario, l'associazione esercita in particolare i compiti seguenti:

- a. organizzazione del festival;
- b. pubbliche relazioni per il festival;
- c. sviluppo della rete di contatti per gli enti promotori del festival.

3. Soci

3.1 Le organizzazioni che propongono almeno ogni due anni una manifestazione per il festival vengono ammessi automaticamente come soci salvo contrordine. Possono acquisire la qualità di socio anche le organizzazioni che si occupano di far conoscere il festival e in particolare le manifestazioni che esso include, a condizione che non svolgano attività pregiudizievoli alla protezione della natura e alla promozione della biodiversità.

3.2 L'ammissione è ufficializzata dal comitato.

3.3 La dimissione dall'associazione può avvenire per la fine dell'anno solare e deve essere annunciata per iscritto al comitato con almeno sei mesi di anticipo.

3.4 L'assemblea sociale può risolvere a maggioranza dei due terzi circa l'esclusione di un socio per gravi motivi, in particolare se non è adempita la condizione di cui al punto 3.1.

4. Manifestazioni

4.1 Le manifestazioni proposte per il «Festival della natura – Vivere la biodiversità»:

- a. devono svolgersi alla stessa data del festival;
- b. in generale devono essere gratuite e pubbliche;
- c. nel limite del possibile devono svolgersi a contatto con la natura;
- d. non devono recare disturbo alla natura;
- e. sono intese a suscitare piacere per il contatto con la natura e promuovere la tutela della biodiversità;
- f. devono presentarsi come parte integrante del festival.

4.2 Le manifestazioni organizzate nell'ambito del «Festival della natura – Vivere la biodiversità» non devono in alcun caso essere sfruttate da un organizzatore come pretesto per giustificare attività che non puntano a tutelare la natura e a diffonderne l'esperienza.

4.3 Il comitato decide in merito all'inserimento di manifestazioni nel programma del «Festival della natura – Vivere la biodiversità». Occasionalmente può accettare aggiuntivamente anche manifestazioni che non adempiono i criteri.

5. Contributi e responsabilità

5.1 L'associazione si finanzia in particolare con i seguenti mezzi:

- a. contributi volontari dei soci; la qualità di socio è concessa gratuitamente;
- b. contributi di sponsorizzatori, doni e legati;
- c. finanziamenti a favore di progetti;
- d. redditi del patrimonio sociale;
- e. redditi generati da altre attività dell'associazione;
- g. contributi degli enti pubblici.

5.2 Per le obbligazioni dell'associazione risponde esclusivamente il patrimonio sociale. È esclusa qualsiasi responsabilità dei soci.

5.3 Il periodo contabile dell'associazione coincide con l'anno solare.

6. Organi

Gli organi dell'associazione sono:

- a. l'assemblea sociale
- b. il comitato
- c. l'ufficio di revisione.

7. Assemblea sociale

7.1 L'assemblea sociale (AS) si compone dei delegati dei soci. Ogni socio ha diritto a un voto. Le votazioni possono svolgersi anche per posta elettronica.

7.2 L'AS esercita le seguenti competenze:

- a. approva le modifiche statutarie e pronuncia lo scioglimento dell'associazione;
- b. approva il rapporto di attività, il programma, il preventivo e il consuntivo e il scarico al comitato;
- c. elegge il presidente, i membri del comitato e l'ufficio di revisione per un mandato di due anni; la rielezione è ammessa.

7.3 L'AS si tiene almeno una volta l'anno ed è convocata dal comitato. Il comitato può indire un'assemblea straordinaria previa tempestiva convocazione o a richiesta di almeno un terzo dei soci con indicazione dell'ordine del giorno.

7.4 L'assemblea è annunciata con almeno sei settimane di anticipo sulla data di riunione; la convocazione è inviata con almeno quattro settimane di anticipo e con indicazione dell'ordine del giorno.

7.5 Le proposte dei soci su cui l'AS è chiamata a prendere risoluzioni devono essere inoltrate per iscritto con la relativa motivazione almeno cinque settimane prima dell'assemblea.

7.6 L'AS può prendere risoluzioni validamente a prescindere dal numero di delegati presenti.

7.7 L'AS risolve a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità prevale il voto del suo presidente. Le risoluzioni di cui al punto 11.1 possono essere prese validamente soltanto a maggioranza di almeno i due terzi dei votanti. Le risoluzioni in caso di votazione per posta elettronica sono prese a maggioranza semplice dei voti espressi entro la data di riferimento; per l'espressione del voto devono essere previste almeno quattro settimane di tempo.

8. Comitato

8.1 Il comitato si compone di 5-11 membri. In seno ad essa devono essere adeguatamente rappresentati i vari Cantoni e tipi di soci. Fatta salva l'elezione del presidente, il comitato si autocostruisce.

8.2 I membri del comitato operano a titolo onorifico e di principio hanno diritto soltanto al risarcimento delle loro spese effettive e dei loro disborso. Per prestazioni particolari di singoli membri del comitato può essere versata un'adeguata indennità.

8.3 Il comitato convoca l'AS, ne prepara gli affari e ne attua le risoluzioni; il suo presidente presiede l'AS.

8.4 Il comitato rappresenta l'associazione nei rapporti con l'esterno. Essa decide tutti gli oggetti non riservati ad altri organi dallo statuto o dalla legge, e in particolare decide in merito all'istituzione di un eventuale segretariato e alla nomina dei suoi collaboratori o all'affidamento di un mandato di gestione.

8.5 Il comitato disciplina i diritti di firma, con potere di firma collettiva a due.

8.6 Le decisioni sono prese alle sedute del comitato oppure, in caso di votazione per posta elettronica, a maggioranza semplice dei membri del comitato votanti. In caso di parità prevale il voto del presidente. In caso di votazione per posta elettronica deve essere prevista di norma almeno una settimana di tempo per l'espressione del voto.

9. Ufficio di revisione

9.1 L'ufficio di revisione si compone di due specialisti.

9.2 Verifica la contabilità dell'associazione e rende conto per iscritto all'AS con relativa proposta.

10. Segretariato

10.1 Il comitato può istituire un segretariato dell'associazione o impartire un mandato in tal senso.

10.2 Il segretariato è subordinato al comitato.

11. Modifiche statutarie e scioglimento

11.1 Le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione richiedono la maggioranza dei due terzi dei votanti dell'AS.

11.2 In caso di scioglimento dell'associazione, l'utile e il capitale sono devoluti a un'organizzazione di pubblica utilità operante in Svizzera che sia esente da imposte e persegua un fine identico o analogo. La ripartizione tra i soci è esclusa.

Il presente statuto è stato adottato all'assemblea costituente tenutasi a Olten il 27 ottobre 2016 ed entra immediatamente in vigore.

il Presidente



Werner Müller

l'impiegato



August Pfluger